

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 28-04-2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 20:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X		SOGGETTI MICHELE	X	
PAVONI OSVALDO	X		ISELLA CHIARA	X	
MANZONI EGIDIO	X		POMI ROSANNA		X
TAGLIAFERRI LUCIANO	X		FONDRA MARISA		X
GUSSALLI CARLO		X	MUTTONI GUIDO		X
PONTI MARCELLO	X				

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPE PARENTE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regolerà anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che l'MTR-2 considererà i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 e approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri e i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022. Il PEF pluriennale è soggetto all'aggiornamento/revisione come previsto dall'art. 8 della Delibera n. 363/2021 dell'Autorità;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Ricordato che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono a essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019;

Dato atto ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019 l'attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR e in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che:

- l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana, Silea S.p.A. ha trasmesso il piano economico finanziario per l'anno 2022 per la parte di competenza (prot. n. 4480 del 14.12.2021, prot. 254 del 26.1.2022);
- il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, a integrare il documento anzidetto con i dati di sua competenza a mezzo di società incaricata;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'Organo di revisione economico-finanziaria, come da nota del 20 aprile 2022, allegata alla presente deliberazione;

Dato atto che gli avvisi di pagamento che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, con riferimento agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto:

- tabella PEF pluriennale, redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR2;
 - relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR2, a cura del Soggetto Gestore (capitoli 2 e 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente
- Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

competente (capitoli 1, 4 e 5);

- dichiarazione di veridicità come da schema di cui all'appendice 3 del MTR2 sottoscritta dal gestore;
- dichiarazione di veridicità come da schema di cui all'appendice 3 del MTR2 sottoscritta dal Sindaco;
- documento di validazione del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti del Comune di Taceno redatto dall'Organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che il piano finanziario, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio, seguendo le linee previste dall'Autorità, espone un costo complessivo di € 79.485,00 di cui parte variabile di € 35.206,00 e parte fissa di € 44.279,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad **€ 79.379,00** di cui parte variabile di € 35.206,00 e parte fissa di € 44.172,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione Arera N. 2/2021-DRIF;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

Tenuto conto che le tariffe:

- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"*, e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "Tariffe TARI 2022 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche" del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: costi fissi 66,7% e costi variabili 68%
- Utenze non domestiche: costi fissi 33,3% e costi variabili 32%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 53.402,64	% costi fissi utenze domestiche	66,70%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 66,70\%$	€ 29.462,75
		% costi variabili utenze domestiche	68,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TV \times 68,00\%$	€ 23.939,89
		% costi fissi		Ctnf - totale dei costi	Ctnf =	

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	33,30%	fissi attribuibili NON utenze domestiche	$\Sigma TF \times 33,30\%$	€ 14.709,29
	€ 25.976,36	% costi variabili utenze non domestiche	32,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 32,00\%$	€ 11.267,07

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche	€ 53.402,64	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 29.462,75
$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 23.939,89

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche	€ 25.976,36	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 14.709,29
$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 11.267,07

- di approvare gli importi unitari delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, come riportato nell'allegato "Tariffe TARI 2022 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Richiamato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 2.8.2021;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata (acconto): 30 giugno 2022;
- seconda rata (saldo): 16 dicembre 2022

e che l'importo della rata in acconto viene calcolato applicando il 50% del tributo sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre il saldo è determinato applicando le tariffe stabilite per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il comma 5-*quinquies* dell'articolo 3, del decreto milleproroghe che prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Bilancio di Previsione finanziaria per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 DEL 28.02.2022;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisiti:

- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), p. 7, del D.lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Visti:

- la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità.

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di Legge

D E L I B E R A

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990;

2. di approvare il PEF pluriennale e il PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI anno 2022 e relativi allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che:

- Il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2022, articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, previsto nella misura del 4,00% del Piano Finanziario TARI 2022, ammonta a complessivi euro 79.485,00, incremento ripartito tra gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR2, risultante in euro 46.080,00 di competenza del Gestore e in euro 33.405,00 di competenza del Comune;
- Il PEF finale 2022 risulta determinato nel rispetto del limite alla crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di euro 79.485,00 di cui euro 35.206,00 relativi ai costi variabili ed euro 44.279,00 relativi ai costi fissi; l'importo relativo ai costi fissi viene inoltre ridotto ai fini della determinazione del piano tariffario della componente inerente alle detrazioni di cui al comma 1.4

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

della Det. 2/DRIF/2021 ed ammontante ad euro 107,00;

- Che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021 in attuazione dell'art. 2 c. 17 della Legge 481/95 è pari ad euro **79.379,00**;

4. di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "Tariffe TARI 2022 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche" del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: costi fissi 66,7% e costi variabili 68%
- Utenze non domestiche: costi fissi 33,3% e costi variabili 32%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 53.402,64	% costi fissi utenze domestiche	66,70%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 66,70\%$	€ 29.462,75
		% costi variabili utenze domestiche	68,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TV \times 68,00\%$	€ 23.939,89
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 25.976,36	% costi fissi utenze non domestiche	33,30%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = $\Sigma TF \times 33,30\%$	€ 14.709,29
		% costi variabili utenze non domestiche	32,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = $\Sigma TV \times 32,00\%$	€ 11.267,07

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche	€ 53.402,64	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 29.462,75
$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 23.939,89

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche	€ 25.976,36	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 14.709,29
$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 11.267,07

6. di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "Tariffe TARI 2022 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

7. di dare atto che le tariffe approvate:

- consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- hanno effetto dal 01/01/2022;

8. di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia;

9. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata (acconto): 30 giugno 2022;
- seconda rata (saldo): 16 dicembre 2022

e che l'importo della rata in acconto viene calcolato applicando il 50% del tributo sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre il saldo è determinato applicando le tariffe stabilite per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

10. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento completo dei suoi allegati ad ARERA, ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione ARERA 443/2019, per l'approvazione definitiva conseguente, mediante l'apposita piattaforma on line;

11. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, attesi i riflessi operativi della presente deliberazione, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- PEF pluriennale;
- relazione di accompagnamento;
- scheda servizi di igiene urbana anno 2022;
- dichiarazione di veridicità del gestore;
- documento di identità del gestore;
- dichiarazione di veridicità del Sindaco;
- documento di identità del Sindaco;
- documento di validazione del PEF;
- tariffe TARI 2022 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche;
- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico;
- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore economico-finanziario;
- parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

!

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ALBERTO NOGARA

Il SEGRETARIO Comunale
GIUSEPPE PARENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
GIUSEPPE PARENTE

Comune di Taceno
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
(P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 28-04-2022

Il Responsabile del AREA TECNICA
BUZZELLA WALTER

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 28-04-2022

Il Responsabile del Settore
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 23-05-2022 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 23-05-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

GIUSEPPE PARENTE



**COMUNE DI
TACENO**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO
(ANNI 2022-2025)**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(ARERA: Deliberazione n. 363/2021/R/RIF e Determinazione n. 2/DRIF/2021)

Aprile 2022



SILEA SPA

***Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente
Via L. Vassena, 6 – 23868 Valmadrera (LC)***

INDICE

Introduzione metodologica	4
1 Premessa.....	4
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	5
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5 Altri elementi da segnalare	6
2 Descrizione dei servizi forniti	6
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	6
2.1.1 Informazioni sulla Società.....	6
2.1.2 Perimetro di affidamento	7
2.1.3 Attività esterne al ciclo integrato	9
2.1.4 Criteri generali di ricostruzione dei dati	9
2.2 Altre informazioni rilevanti	10
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario.....	10
3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	10
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	10
3.1.2 Dati tecnici e di qualità	10
3.1.3 Fonti di finanziamento.....	12
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	14
3.2.1 Dati di conto economico.....	14
3.2.1.1 Costi operativi di gestione.....	14
3.2.1.2 Costi operativi comuni	16
3.2.2 Focus sugli altri ricavi.....	17
3.2.3 Componenti di costo previsionali	18
3.2.4 Investimenti.....	18
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale.....	19
4 Attività di validazione	21
5 Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente.....	23
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	23
5.1.1 Coefficiente di recupero produttività.....	24
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	25
5.1.3 Coefficiente C116	26
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	26
5.2.1 Componente previsionale CO ₁₁₆	26
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	26
5.2.3 Componente previsionale COI.....	26
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	26
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing.....	26
5.4.1 Determinazione del fattore b	26
5.4.2 Determinazione del fattore ω	27

5.5	Conguagli.....	27
5.6	Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario	27
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	27
5.8	Rimodulazione dei conguagli	28
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .	28
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	28
5.11	Ulteriori detrazioni.....	28
Allegato: Scheda illustrativa dei servizi per l’anno 2022.....		28

Introduzione metodologica

(estratto da Allegato 2 Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1 Premessa

In accordo con quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto l' *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*, Silea, in quanto Gestore, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziari (di seguito: PEF) relativi agli anni 2022-2025 per i Comuni per i quali risulta affidataria del servizio di gestione dei rifiuti.

Al fine di consentire ai singoli Comuni, che nel contesto della Regione Lombardia rappresentano l'Ente territorialmente competente (ETC) richiamato dalla suddetta Deliberazione Arera, di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione annuale del rispettivo PEF, Silea ha provveduto inoltre alla predisposizione della presente *relazione*, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo di cui alla Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021.

La presente relazione è quindi trasmessa ad ogni singolo Comune, in accompagnamento dei menzionati PEF e della *dichiarazione*, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; quest'ultima dichiarazione è anch'essa redatta secondo lo schema tipo di cui alla citata Determinazione Arera.

Si ricorda che, ai sensi della citata Deliberazione Arera, il Comune, in quanto Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute da Silea deve provvedere all'effettuazione dell'attività di verifica e quindi alla trasmissione all'Autorità della documentazione prevista.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il Comune in oggetto.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), Silea costituisce il Gestore di riferimento principale del servizio integrato dei rifiuti urbani.

Nel presente capitolo della relazione, il Comune, in quanto ETC, indicherà la presenza di eventuali ulteriori gestori, con riferimento a segmenti del servizio non affidati a Silea.

Si ricorda che il Comune stesso, in quanto ad esempio gestore del servizio di riscossione e bollettazione della Tari, assume la qualifica di gestore.

Risultando applicabile l'articolo 28.3 del MTR-2, il Comune provvederà inoltre qui a indicare il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al/i gestore/i preposto all'attività di validazione.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

I rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito tariffario sono conferiti, così come quelli derivanti dal bacino sovracomunale esteso servito da Silea, presso i seguenti impianti, in possesso delle previste autorizzazioni di legge, di chiusura del ciclo:

Tipologia di rifiuto	Impianto di destino
Rifiuti indifferenziati residui	SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC)
Rifiuti ingombranti e imballaggi misti	SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) e altri (dal 1.1.21 al 31.3.21 IL TRASPORTO spa – Calco (LC); dal 1.4.21 al 31.12.21 IL TRUCIOLO srl – Albavilla (CO))
Imballaggi in plastica, metalli e tetrapak	SERUSO spa – Verderio (LC) (CIRCUITO COREPLA)
Frazione organica	SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e MONTELLO spa – Impianto di recupero di Montello (BG)
Terre da spazzamento delle strade	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI srl – Gorle (BG)
Vetro	CIRCUITO COREVE
Carta	CIRCUITO COMIECO
Rifiuti pericolosi solidi e liquidi	IL TRASPORTO spa – Calco (LC)
RAEE	IL TRASPORTO spa – Calco (LC)
Scarti vegetali	SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e altri (VERDEAMBIENTE srl – Lomazzo (CO) e BIOFACTORY spa – Calcinato (BG))
Inerti	VALAGUSSA AMBIENTE srl – Merate (LC) e altri
Legno	SELPOWER AMBIENTE srl – Concrezzo (MB) e DELCURTO srl – Verderio (LC)
Rottami metallici	F.LLI CASIRAGHI Snc -Missaglia (LC)

L'impianto di destino dei rifiuti indifferenziati residui e di quota parte dei rifiuti ingombranti e imballaggi misti (termovalorizzatore Silea in Valmadrera – LC) è un impianto di incenerimento con recupero di energia.

Gli impianti di destino della frazione organica e degli scarti vegetali sono impianti di compostaggio (impianto Silea in Annone – LC) o di compostaggio e/o digestione anaerobica.

Gli impianti di destino delle altre frazioni del rifiuto differenziate sono in genere impianti di trattamento e recupero.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, Silea ha provveduto alla trasmissione al Comune, in quanto ETC, della seguente documentazione di sua competenza:

- PEF relativo al servizio integrato svolto, redatto secondo lo schema tipo predisposto da Arera di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto da Arera (Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi da dichiarare.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

2.1.1 Informazioni sulla Società

Silea S.p.A., nata nel 1995 dalla trasformazione del precedente Consorzio Intercomunale, è l'Azienda di riferimento della Provincia di Lecco per la gestione del ciclo Integrato dei rifiuti.

Il capitale sociale di Silea è pari a oltre 10,9 milioni di euro (210.935 azioni di valore nominale 52,00 euro ciascuna) ed è totalmente posseduto dai Comuni Soci, che sono gli 84 comuni della Provincia di Lecco a cui si aggiungono Lasnigo e Pusiano in provincia di Como e Torre de' Busi in provincia di Bergamo.

Silea ha una partecipazione di maggioranza, pari all'64,45%, nella società Seruso S.p.A., proprietaria di un impianto di selezione spinta degli imballaggi in plastica, metallo e tetrapak a Verderio (LC).

Silea svolge, in generale, le seguenti attività (nel seguito della presente Relazione si illustrano più in dettaglio le attività svolte per il Comune in oggetto):

- gestione dei servizi di raccolta di rifiuti differenziati dai cittadini, dei rifiuti urbani residuali e di igiene urbana;
- attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani residuali e speciali con recupero energetico;
- attività di selezione della frazione secca riciclabile destinata al recupero di materia;
- attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost;
- attività di gestione dei rifiuti urbani differenziati provenienti dai centri di raccolta e destinati, dopo ottimizzazione, a recupero finale presso impianti terzi;
- sensibilizzazione ambientale nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio;
- sensibilizzazione ambientale dei cittadini nelle comunità locali attraverso la collaborazione del Comune richiedente;
- campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai Comuni soci e ai cittadini.

La sede legale e amministrativa di Silea è in Via L. Vassena, 6 in comune di Valmadrera (LC).

Silea possiede e gestisce direttamente:

- termovalorizzatore di Valmadrera (LC);
- piattaforma ecologica provinciale di Valmadrera (LC);
- impianto di compostaggio di Annone di Brianza (LC);
- impianto di selezione delle frazioni secche recuperabili di Verderio (LC) (citata società Seruso, controllata e soggetta a direzione e coordinamento di Silea);
- centro di rimessaggio mezzi destinati alla raccolta rifiuti, sito in comune di Calolziocorte (LC).

Nel termovalorizzatore vengono sottoposti a trattamento di combustione: la parte residuale non recuperabile né riciclabile derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i rifiuti sanitari ed i rifiuti speciali.

Nella piattaforma ecologica provinciale si ricevono e vengono stoccati: rifiuti differenziati e recuperabili costituiti da rifiuti legnosi, imballaggi in vetro, terre di spazzamento strade, frazione vegetale, materiale ferroso ecc.

Nell'impianto di compostaggio vengono sottoposti a trattamento di trasformazione biologica rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della FORSU (umido da cucina) in sacco biodegradabile e compostabile e del rifiuto cosiddetto "verde" proveniente da sfalci e potature. L'ammendante prodotto viene utilizzato da agricoltori, coltivatori, florovivaisti, ecc. in sostituzione ai fertilizzanti chimici ed è disponibile anche per uso privato ai cittadini del territorio.

Le società Silea insieme alla controllata Seruso (impianto di selezione spinta degli imballaggi in plastica, metallo e tetrapak) sono individuati quali *impianti di piano regionale* necessari per garantire l'autosufficienza impiantistica territoriale nella gestione integrata dei rifiuti urbani e pertanto previsti dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Silea ha inoltre una sede operativa a Calolziocorte (LC) dedicata alla gestione dei servizi per l'attività di raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana dotata di autorimessa mezzi e spogliatoi per il personale impiegato direttamente dall'azienda in 7 Comuni soci per un bacino di circa 28.000 abitanti.

2.1.2 Perimetro di affidamento

Silea dall'anno 2007 gestisce *in house providing* attraverso l'impianto di compostaggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca, nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco.

A partire dal 2014/2015, sempre più Comuni soci hanno affidato a Silea anche i servizi di igiene ambientale quali la raccolta, il trasporto dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento strade e ulteriori.

Il processo di allargamento del perimetro di attività di Silea anche ai servizi di igiene urbana ha quindi visto, da inizio 2018, il sostanziale completamento dell'aggregazione delle gestioni, in forza della sottoscrizione da parte della quasi totalità dei Comuni soci di un contratto di servizio e di una convenzione secondo il modello gestorio *in house* con validità sino a tutto il 2029.

L'affidamento dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per periodo medio /lungo ha permesso a Silea di espletare una gara di appalto pluriennale in cui l'insieme dei singoli Comuni è gestito sostanzialmente "a corpo" come un unico bacino territoriale.

Il bacino di utenza del territorio di riferimento è pari a circa 340.000 abitanti.

Di seguito l'elenco dei Comuni serviti con relativa dimensione demografica.

Bacino di servizio

	Comune	Abitanti Istat al 1/1/2020		Comune	Abitanti Istat al 1/1/2020
1	ABBADIA LARIANA	3.200	45	MALGRATE	4.284
2	AIRUNO	2.783	46	MANDELLO DEL LARIO	10.190
3	ANNONE DI BRIANZA	2.306	47	MARGNO	371
4	BALLABIO	4.090	48	MERATE	14.492
5	BARZAGO	2.383	49	MISSAGLIA	8.777
6	BARZANO'	5.034	50	MOGGIO	475
7	BARZIO	1.283	51	MOLTENO	3.561
8	BELLANO	3.512	52	MONTE MARENZO	1.899
9	BOSISIO PARINI	3.384	53	MONTEVECCHIA	2.690
10	TACENO	4.503	54	MONTICELLO BRIANZA	4.087
11	BULCIAGO	2.893	55	MORTERONE	30
12	CALCO	5.427	56	NIBIONNO	3.634
13	CALOLZIOCORTE	13.709	57	OGGIONO	9.005
14	CARENNO	1.408	58	OLGIATE MOLGORA	6.392
15	CASARGO	847	59	OLGINATE	6.983
16	CASATENOVO	12.966	60	OLIVETO LARIO	1.234
17	CASSAGO BRIANZA	4.335	61	OSNAGO	4.787
18	CASSINA VALSASSINA	527	62	PADERNO D'ADDA	3.824
19	CASTELLO DI BRIANZA	2.598	63	PAGNONA	335
20	CERNUSCO LOMBARDONE	3.824	64	PARLASCO	133
21	CESANA BRIANZA	2.380	65	PASTURO	1.937
22	CIVATE	3.786	66	PERLEDO	895
23	COLICO	7.927	67	TACENO	2.227
24	COLLE BRIANZA	1.737	68	PREMANA	2.203
25	CORTENOVA	1.171	69	PRIMALUNA	2.269
26	COSTA MASNAGA	4.769	70	PUSIANO	1.374
27	CRANDOLA VALSASSINA	261	71	ROBBIATE	6.313
28	CREMELLA	1.702	72	ROGENO	3.093
29	CREMENO	1.640	73	SIRONE	2.310
30	DERVIO	2.603	74	SIRTORI	2.807
31	DOLZAGO	2.542	75	SUEGLIO	153
32	DORIO	308	76	SUELLO	1.784
33	ELLO	1.214	77	TACENO	535
34	ERVE	692	78	TORRE DE' BUSI	2.181
35	ESINO LARIO	757	79	UNIONE LA VALLETTA*	6.820
36	GALBIATE	8.489	80	VALGREGHENTINO	3.434
37	GARBAGNATE MONASTERO	2.498	81	VALMADRERA	11.393
38	GARLATE	2.704	82	VALVARRONE	530
39	IMBERSAGO	2.455	83	VARENNA	743
40	INTROBIO	1.953	84	VERCURAGO	2.805
41	LASNIGO	468	85	VERDERIO	5.580
42	LECCO	48.058	86	VIGANO'	2.096
43	LIERNA	2.128			
44	LOMAGNA	5.065	TOTALE		338.984

(*): costituita dai Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè.

Per quanto concerne il Comune in oggetto, si rimanda alla allegata “Scheda servizi” per il dettaglio dei servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade e ulteriori affidati e attivi per l’anno 2022, svolti direttamente da Silea o da appaltatori dalla stessa incaricati, in possesso delle previste abilitazioni e

autorizzazioni e individuati e contrattualizzati nel rispetto delle norme di legge e in particolare del D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*).

Silea svolge inoltre, per conto del Comune, il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, avvalendosi di propri impianti (come già evidenziato) o di impianti di terzi in possesso delle previste autorizzazioni e individuati e contrattualizzati nel rispetto delle norme di legge, come sopra già specificato.

Silea assicura la gestione del rapporto con gli utenti, per quanto funzionale alla corretta erogazione dei servizi, e, in generale, l'effettuazione di azioni di sensibilizzazione ambientale nella comunità locale.

Silea non svolge ad oggi attività di gestione della Tari (tassa comunale sui rifiuti), attività infatti svolta da parte del Comune stesso in quanto gestore del servizio di accertamento e riscossione; per ulteriori dettagli si rimanda al successivo § 3.2.1.2.

Silea non svolge attività di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche. Si rimanda al successivo paragrafo per l'indicazione delle eventuali attività svolte esterne al servizio integrato di gestione, come individuate ai sensi della Deliberazione Arera n. 363/2021.

2.1.3 Attività esterne al ciclo integrato

Silea effettua per i propri Comuni Soci attività che, ai sensi della Deliberazione Arera n. 363/2021, sono da considerarsi *esterne al ciclo integrato di gestione oggetto di regolazione* da parte di Arera.

In particolare:

- *spurgo pozzetti e caditoie;*
- *diserbo.*

Si ricorda al riguardo che i costi per i servizi esclusi dal perimetro di regolazione Arera, seppur non computati nello schema di PEF previsto dalla stessa Arera, potranno essere richiesti all'utenza, dandone tuttavia separata evidenza negli avvisi di pagamento.

In relazione alle eventuali ulteriori attività di cui sopra di interesse per il Comune in oggetto, si rimanda a quanto esposto nella documentazione trasmessa per la relativa descrizione e quantificazione, con riferimento a:

- servizi extraperimetro 2020 portati in detrazione a costi 2020 assunti come riferimento per la definizione dei PEF 2022 (si veda file "NOME COMUNE Dati contabili e driver", foglio "Riepilogo extraperimetro");
- costi previsti per i servizi extraperimetro da svolgersi nel 2022 (si veda file "NOME COMUNE Dati contabili e driver", foglio "Riepilogo extraperimetro 2022").

2.1.4 Criteri generali di ricostruzione dei dati

Silea dispone di un sistema di rilevazione dei dati gestionali che consente il monitoraggio dei conti economici per Centri di Costo (CdC). I costi vengono imputati allo specifico CdC in fase di registrazione contabile.

Tale sistema di rilevazione dei dati, già in uso in Silea, è stato ed è tuttora in corso di rivisitazione, al fine di consentire un più agevole ed efficace allineamento a quanto previsto dal MTR-2 Arera in relazione a:

- definizione del perimetro di gestione oggetto di regolazione;
- individuazione delle attività esterne al ciclo integrato;
- allocazione dei costi inclusi nel perimetro di gestione alle diverse voci di costo individuate dalla vigente regolazione.

Il sistema contabile in uso ha ben supportato l'attribuzione dei CdC, o di quote ulteriormente disaggregate dei valori dei CdC, alle diverse voci costituenti l'architettura del Piano Economico Finanziario (quali costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT, costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR, ecc.).

I valori dei diversi CdC (o delle componenti di maggior dettaglio al loro interno individuate) sono quindi stati attribuiti ai singoli Comuni con modalità che fossero più fedeli possibile all'effettivo assorbimento di risorse associato ad ogni singolo Comune.

Si rimanda al § 3.2 della presente relazione per ulteriori dettagli in merito.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Silea risulta attualmente gestire il servizio assicurando la continuità dello stesso.

Silea provvede a redigere e pubblicare puntualmente i propri atti (bilancio preventivo e bilancio consuntivo). Non risulta avviata alcuna procedura fallimentare o concordataria in capo a Silea.

Relativamente ai ricorsi pendenti in capo a Silea appare opportuno fornire di seguito un aggiornamento su quelli principali.

In merito all'azione in giudizio promossa contro il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) relativa alla durata degli incentivi tramite certificati verdi, per la frazione non biodegradabile dei rifiuti, la società ha agito, in via principale, per ottenere il riconoscimento degli incentivi per una durata di 12 anni in forza del combinato disposto dell'art. 1 della l.n. 296/2006 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003. Con sentenza del gennaio 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso promosso da Silea, la quale ha ritenuto di procedere in appello avanti al Consiglio di Stato. Si è tutt'ora in attesa della fissazione dell'udienza.

Risulta altresì pendente un contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane relativamente alla determinazione dell'energia elettrica prodotta ed auto consumata da assoggettare ad accisa. Per il periodo di imposta 2007/2012, a seguito dell'accoglimento da parte delle Commissioni territoriali provinciali dei ricorsi presentati da Silea, l'Agenzia delle Dogane ha impugnato le sentenze avanti la Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza depositata nell'ottobre 2020, ha accolto l'appello rinviando ad altra sezione della Commissione territoriale di Milano di riesaminare il caso. Il giudizio è stato riassunto da Silea.

Relativamente invece al periodo 2017-2019, a seguito del processo verbale dell'Agenzia emesso in data 5.11.2020, alla data di redazione della presente relazione Silea ha aderito al ravvedimento operoso ottenendo una significativa riduzione della sanzione.

Non risultano sentenze passate in giudicato a carico della società.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2022 e seguenti, non sono previste da Silea, sulla base di quanto concordato con il Comune, variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate da Silea come, ad esempio, per il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o per processi di aggregazione delle gestioni.

Quanto sopra con riferimento a variazioni cui siano nel caso associati maggiori costi (nella forma di costi operativi incentivanti – COI) esposti da Silea, nel PEF predisposto, per l'effettuazione dei servizi.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2022 e seguenti, sono previste da Silea, sulla base di quanto concordato con il Comune, variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. Nello specifico del Comune di Taceno, le suddette variazioni sono associate alla fornitura di una casetta ecologica ad integrazione dei servizi di raccolta.

Alle suddette variazioni della qualità del servizio è associata una proposta di quantificazione del coefficiente QL come indicato nel file excel "NOME COMUNE PEF 2022-2025", foglio "IN_Par_22".

Pur a fronte della suddetta valorizzazione del coefficiente QL, si è ritenuto di non provvedere alla definizione e inserimento nel PEF di costi previsionali di tipo COI (costi operativi incentivanti), in quanto lo stesso PEF risultava già capiente, nel suo importo derivante dai costi Silea consuntivati per l'anno "a-2", rispetto alla copertura degli oneri connessi alle suddette variazioni della qualità del servizio.

Per le annualità successive al 2022, non sono ad oggi previste da Silea ulteriori variazioni delle caratteristiche del servizio tali da supportare la valorizzazione del coefficiente QL anche nelle suddette annualità successive.

In relazione alla valorizzazione di eventuali ulteriori costi previsionali, connessi in particolare a:

- copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/20 (cosiddetti costi CO₁₁₆);
- copertura degli oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità (cosiddetti costi CQ);

si segnala che:

- gli effetti indotti dalle modifiche normative di cui al D.Lgs. 116/20 non sono ad oggi ancora adeguatamente valutabili nel contesto del Comune in oggetto; gli stessi potranno pertanto nel caso essere intercettati, secondo le modalità previste dal MTR-2, nelle annualità a venire sulla base dei dati a consuntivo;
- le modalità gestionali ad oggi adottate da Silea si ritengono già in buona parte allineate ai pertinenti standard e livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità; eventuali necessità di copertura di oneri aggiuntivi potranno nel caso essere intercettate, secondo le modalità previste dal MTR-2, nelle annualità a venire sulla base dei dati a consuntivo.

Nel seguente riquadro si illustrano i dati di produzione di rifiuti e flussi delle raccolte, inclusa connessa percentuale di raccolta differenziata, caratterizzanti il Comune per le annualità 2020 e 2021. Si espone inoltre l'obiettivo atteso di raccolta differenziata per l'anno 2022.

Flussi delle raccolte al 2020 e 2021 e flussi attesi al 2022 [kg/a]

	2020	2021	2022
PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI URBANI	317.463	359.119	359.119
Rifiuti indifferenziati	144.680	169.874	169.874
Rifiuti urbani non differenziati (fraz. residuale)	144.680	169.874	169.874
Ingombranti a smaltimento	0	0	0
Spazzamento strade a smaltimento	0	0	0
Raccolta differenziata totale	172.783	189.244	189.244
Raccolte differenziate	129.701	134.000	134.000
Ingombranti a recupero	24.188	35.375	35.375
Spazzamento strade a recupero	0	0	0
Inerti a recupero	18.894	19.870	19.870
Stima compostaggio domestico	0	0	0
RSA	0	0	0
Percentuale Raccolta differenziata	54,4%	52,7%	52,7%

Note:

- anno 2020: consuntivo Silea; anno 2021: proiezione sui 12 mesi del consuntivo Silea a fine novembre 2021; anno 2022: stime Silea basate sui dati 2021, con eventuali variazioni legate a ipotesi di modifiche dei servizi;
- la percentuale di raccolta differenziata è calcolata in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 26 maggio 2016.

Con riferimento alla descrizione tecnica del ciclo di gestione integrata dei rifiuti:

- per quanto riguarda il segmento dei servizi sul territorio, si veda l'analitica illustrazione esposta nella allegata "Scheda servizi";
- per quanto concerne l'articolazione impiantistica a valle delle raccolte, che vede la gestione prioritariamente orientata al recupero di materia e quindi di energia dei rifiuti raccolti, si rimanda, con riferimento al complesso del bacino Silea, all'elenco degli impianti di destino riportato al § 1.3 della presente Relazione.

La prevalente impostazione dei servizi di raccolta, nel bacino sovracomunale gestito da Silea, secondo la modalità porta a porta, abbinata alla gestione, in impianti di titolarità Silea o di Società dalla stessa partecipata, dei processi di trattamento di recupero dei rifiuti raccolti, consente l'ottimizzazione delle performance in termini di effettivo avvio a riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda in particolare le frazioni conferite ai Consorzi di filiera degli imballaggi, si segnala che i livelli medi di impurità e frazioni estranee registrate sono i seguenti:

- per la carta e il cartone 5% (dato 2020);
- per la plastica 11,94%
- per il vetro 0,75%
- per l'acciaio 3%
- per l'alluminio 3,28%
- per il legno 1,83%

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il controllo contabile su Silea è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Come evidenziato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, allegata al Bilancio di esercizio al 31.12.2020, l'esame dei valori dei principali indici e margini consuntivi della società (si veda tabella seguente), comparati con i valori ritenuti ottimali, porta ed esprimere in generale un giudizio positivo sulla struttura patrimoniale e finanziaria.

In particolare:

- la relazione che intercorre fra le diverse fonti di finanziamento (sia interne che esterne) e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti, evidenziano la solidità patrimoniale della società e il suo equilibrio finanziario;
- la consistenza della liquidità rileva la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve, con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- la redditività della gestione accerta la capacità della società di produrre un reddito adeguato a coprire l'insieme dei costi aziendali e di generare un utile per la remunerazione del capitale investito;
- il valore del MOL, rispetto al proprio indebitamento, indica l'assenza di rischio rispetto al sistema bancario, in quanto dimostra la capacità della società di rientrare attraverso la redditività della gestione dagli impegni assunti verso il sistema creditizio.

In conclusione, non risultano indicatori o sintomi di potenziali condizioni di crisi aziendale, tali da concretizzare situazioni di incertezza sulla continuità aziendale.

Tabella dei valori a consuntivo (da Bilancio di esercizio al 31.12.2020)

	2020	2019	2018	Media triennale	Valore ottimale	scostamento	giudizio
Margine di tesoreria (MT)	17.141.170	17.750.341	21.376.370	18.755.960	> 0	18.755.960	POSITIVO
Margine struttura (MS)	7.295.532	6.216.903	6.562.472	6.691.636	> 0	6.691.636	EVOLUZIONE TREND STABILE
Margine disponibilità	18.480.584	19.091.831	22.662.639	20.078.351	> 0	20.078.351	POSITIVO
Indice di disponibilità (current ratio)	2,38	2,46	2,71	2,52	1,2	1,3	POSITIVO
Indice di liquidità Quick ratio	2,28	2,36	2,61	2,42	1	1	POSITIVO
MOL	6.279.234	5.226.976	11.187.951	7.564.720			Si valuta l'andamento: POSITIVO
ROE (return on equity)	3,85%	1,24%	10,82%	5,30%	> 0*	5,30	POSITIVO
ROI (return on investment)	3,88%	1,82%	9,56%	5,09%	> 0*	5,09	POSITIVO
Indice di redditività delle vendite ROS	5,91%	2,96%	14,98%	7,95%	> 0*	7,29	POSITIVO
Indice di rotazione del capitale investito netto	1,31	1,28	1,32	1,30	1,5	-0,20	POSITIVO
rapporto tra PFN e MOL = PFN/MOL	-2,54	-2,69	-1,19	-2,14	< 3	0,86	Generazione di MOL in grado di consentire il rientro di posizione finanziaria netta. Silea ha una posizione PFN complessiva in cui le attività finanziarie sono superiori alle passività finanziarie
Indice di rotazione dei crediti commerciali	6,26	6,24	7,41				Si valuta l'andamento: POSITIVO
indice di rotazione dei debiti commerciali	3,16	3,28	3,1				Si valuta l'andamento: POSITIVO in quanto sostanzialmente stabile
Durata media dei crediti in gg	61	56	56				Si valuta l'andamento: POSITIVO nonostante sia al di sopra della media dovuto al ritardo dei pagamenti da parte dei consorzi
Durata media dei debiti in gg	112	116	117				Si valuta l'andamento: POSITIVO dato influenzato dal spostamento del pagamento della scadenza al 10/1/21

Si rimanda alla documentazione di bilancio trasmessa per ulteriori dettagli e analisi in merito a quanto sopra esposto.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

In questo secondo periodo regolatorio, caratterizzato dall'applicazione del MTR-2, così come già in sede di applicazione del MTR-1 nell'ambito della definizione dei Piani Finanziari 2020 e 2021, particolare attenzione è stata posta da Silea nell'assicurare il pieno allineamento tra i dati contabili risultanti da bilancio ed i costi esposti nei PEF elaborati, con un percorso di riconciliazione delle diverse voci rispettoso delle indicazioni fornite dal MTR. Tale percorso è stato sviluppato pur in assenza, ad oggi, dell'obbligo di un sistema di separazione contabile (cosiddetto unbundling) per il settore Rifiuti, a differenza di quanto già in essere in altri settori oggetto di regolazione da parte di Arera. A tal fine, sono stati pertanto assunti, ove necessario, opportuni driver di ripartizione dei costi tra i Comuni e tra le diverse categorie di servizi, secondo criteri di rappresentatività dei costi sostenuti (e garantendone la trasparente ricostruibilità), cercando comunque, ove possibile, di favorire la gradualità del cambiamento piuttosto che la netta discontinuità derivante dal differente modello di computo.

Alla luce dell'esperienza acquisita in sede di PEF 2020 e 2021 - e delle modifiche giunte da Arera con il nuovo MTR-2 - Silea ha provveduto ad "affinare" le modalità di applicazione della metodologia di costruzione del PEF, con l'obiettivo di garantire un sempre più puntuale allineamento della quantificazione del PEF all'effettivo impegno di risorse tecniche e quindi agli effettivi costi correlati. Ciò anche avvalendosi, nell'evoluzione futura, di progetti di innovazione tecnologica tesi ad una più precisa e rapida attribuzione dei singoli costi, sui singoli servizi, nei singoli Comuni.

Nell'applicazione del nuovo MTR-2 nel contesto del secondo periodo regolatorio, Silea ha assicurato il pieno rispetto delle linee guida Arera, avvalendosi comunque degli strumenti di flessibilità in esse presenti al fine di perseguire un obiettivo di sostanziale stabilità (o comunque di contenimento di possibili scostamenti rilevanti) del PEF rispetto alla precedente annualità.

In fase di costruzione dei nuovi PEF 2022-2025, Silea ha inoltre ipotizzato - a livello di singolo Comune - una valorizzazione di quei parametri richiesti da Arera a ciascun Comune (es. recupero di produttività, coefficienti di sharing dei ricavi, ecc.) in misura tale da consentire il contenimento degli impatti sulla tariffa dei singoli Comuni e nel contempo di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, nell'ottica di bacino sovracomunale.

3.2.1 Dati di conto economico

L'analisi ed elaborazione dei dati di conto economico nel seguito descritti è stata effettuata provvedendo, contestualmente, alla:

- disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività esterne allo stesso come definite nel MTR-2;
- effettuazione delle rettifiche previste dall'articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico.

Si rimanda alla documentazione contabile (in file excel) trasmessa per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra esposto e per le relative evidenze.

3.2.1.1 Costi operativi di gestione

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR-2, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
- costi operativi variabili previsionali di cui all'art. 9.1 del MTR-2 – $CO_{116,TV}^{exp}$
- costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 – $CO_{116,TF}^{exp}$
- costi operativi variabili previsionali di cui all'art. 9.2 del MTR-2 – CQ_{TV}^{exp}

- costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 – CQ_{TF}^{exp}
- costi operativi variabili previsionali di cui all'art. 9.3 del MTR-2 – COI_{TV}^{exp}
- costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 – COI_{TF}^{exp}

I costi di cui sopra, fatta eccezione per i costi previsionali di cui agli artt. 9.1, 9.2 e 9.3 del MTR-2, sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2020 (corrispondente all'anno "a-2" rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di Silea.

Ai costi 2020 è applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso di inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell'All. A del MTR-2).

Per la definizione del PEF 2023, alla luce di quanto previsto dall'art. 7.2 del MTR-2, si è fatto riferimento, come dati di input, ancora ai costi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 2021 adeguatamente strutturato a supporto dell'applicazione del MTR-2.

L'individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Silea, dei costi di pertinenza di ogni singolo Comune è stata effettuata con le seguenti modalità:

- per i servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale effettuati tramite l'appaltatore individuato con procedura di gara per il periodo 01/01/2018-31/12/2025 (aggiudicatario: ATI Econord SpA-Il Trasporto SpA, Masciadri Luigi & C. Snc-Colombo Biagio Srl):
 - o per i cosiddetti "servizi base a canone", essendo riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo a corpo complessivo per tutti i servizi effettuati nell'insieme dei Comuni interessati, si è provveduto a disaggregare i costi sostenuti da Silea verso l'appaltatore, definiti nel loro ammontare complessivo dalle relative fatturazioni corrispondenti a quanto riportato a bilancio;
 - o i costi sostenuti verso l'appaltatore sono in particolare stati disaggregati sui singoli Comuni e sui singoli servizi utilizzando a tal fine come "driver" informazioni desumibili da prospetti economici disaggregati presentati dagli appaltatori anche nell'ambito di precedenti affidamenti, sostanzialmente coerenti nel loro complesso con le indicazioni enunciate nella procedura di gara sopra citata, e comunque perseguendo, in sede di applicazione del MTR-2 Arera, una continuità con le quantificazioni dei canoni comunali già concordate tra Silea e i singoli Comuni;
 - o per i cosiddetti "servizi a misura" svolti dall'appaltatore, si è allocato il relativo costo alla correlata voce di costo di ogni singolo Comune in base alla "quantità di servizio" di cui ognuno di essi ha effettivamente usufruito;
 - o per altri servizi, anche integrativi/occasionali, svolti dall'appaltatore a beneficio di singoli Comuni, si è allocato il relativo costo alla correlata voce di costo del Comune in questione;

Il **Comune** ha indicato tra i costi le spese per la cooperativa di mano in mano (70%) e le spese per il materiale utilizzato per la pulizia delle strade (sacchi).

- per i servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale effettuati direttamente da Silea (o tramite altri appaltatori) ove risultino centri di costo già specificamente individuati in forma disaggregata nella contabilità Silea, si è allocato il relativo costo allo specifico Comune in questione.

Il **Comune** ha invece esposto il costo sostenuto per la gestione del Centro di Raccolta.

- altri costi di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti sostenuti da Silea verso appaltatori/fornitori terzi e correlati alle quantità di rifiuti gestite e conferite agli impianti di destino, sono stati, con dettaglio per singola frazione del rifiuto, attribuiti ai singoli Comuni in base al quantitativo di rifiuti di quella frazione prodotti dal Comune e quindi gestiti da Silea;

- i costi di trattamento dei rifiuti sostenuti da Silea nell'ambito della gestione della propria impiantistica (impianto di incenerimento con recupero energetico di Valmadrera e impianto di compostaggio di Annone) sono stati attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti dai Comuni in ognuno dei due impianti indicati;
- i costi della struttura tecnica di Silea preposta alla supervisione e controllo dei servizi erogati sul territorio e i costi di altre attività di supporto diretto a tali servizi sono stati attribuiti ai singoli Comuni e alle singole voci di servizio (es. CRT, CRD, ecc.) in proporzione al costo diretto risultante per i servizi stessi;
- ulteriori costi di struttura o per servizi generali, non allocabili a specifici Comuni ma comunque rientranti nell'ambito del perimetro del ciclo integrato dei rifiuti urbani, sono stati attribuiti ai singoli Comuni in base al peso percentuale di ognuno di essi sulla popolazione del bacino complessivo (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020 relativi agli abitanti residenti nei singoli Comuni).

In relazione ai costi operativi di gestione, si precisa inoltre quanto segue:

- i “costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS” nel presente schema di PEF risultano pari a zero, essendo il trattamento termico condotto presso l'impianto di Valmadrera normativamente e autorizzativamente codificato come recupero energetico R1; in linea con quanto previsto dal MTR Arera, i relativi costi sono quindi inseriti all'interno della voce “costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR”.
- come già evidenziato e argomentato al § 3.1.2 della presente Relazione, non è stata effettuata alcuna valorizzazione di costi operativi previsionali CO^{exp}_{116} , CQ^{exp} , COI^{exp} di cui agli artt. 9.1, 9.2 e 9.3 del MTR-2.

Si rimanda alla documentazione contabile (in file excel) trasmessa per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra esposto e per la quantificazione di quanto di pertinenza del Comune in oggetto.

I dati del **Comune** sono stati indicati direttamente all'interno del tool di calcolo Arera.

3.2.1.2 Costi operativi comuni

I costi operativi comuni (CC) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, con la seguente disaggregazione:

- costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC*
- costi generali di gestione – CGG
- costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD*
- altri costi - COal

(*) Si ricorda che Silea attualmente non svolge servizi di tariffazione, incassi e gestione sportelli, essendo tale attività in carico ai Comuni.

I costi di cui sopra sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2020 (corrispondente all'anno “a-2” rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di Silea.

Ai costi 2020 è applicato, come previsto dal MTR-2, l'adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso di inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell'All. A del MTR-2).

Per la definizione del PEF 2023, alla luce di quanto previsto dall'art. 7.2 del MTR-2, si è fatto riferimento, come dati di input, ancora ai costi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 2021 adeguatamente strutturato a supporto dell'applicazione del MTR-2.

L'individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Silea, dei costi di pertinenza di ogni singolo Comune è stata effettuata con le seguenti modalità:

- nella voce “costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC” sono stati attribuiti i costi per campagne informative, di educazione ambientale e similari; tali costi, laddove riferiti ad attività di interesse dell’intero bacino territoriale dei Comuni soci, sono stati attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020); laddove correlati a specifiche attività svolte da Silea su singoli Comuni mirate alle utenze degli stessi (es. gestione eco sportello, azioni informative mirate, ecc.), sono state direttamente attribuite ai Comuni interessati.

Il **Comune** ha invece indicato nella voce dei costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti i costi per le spese del personale (49,4% ufficio tributi), le spese per informative di pagamento e le spese postali.

- nella voce “costi generali di gestione – CGG” sono stati attribuiti i costi di struttura e le spese generali funzionali all’erogazione dei servizi; tali costi CGG sono stati attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020).

Il **Comune** nella voce dei CGG ha ricompreso i costi per la redazione del PEF, le spese per il software (18%), le spese per carburante (30%) e per assicurazione (50%) dell’autocarro usato per il servizio.

- i “costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD” risultano pari a zero, non avendo Silea in capo, ad oggi, la gestione della TARI o della tariffa corrispettiva per nessuno dei Comuni Soci.
- la voce “altri costi - COal” comprende gli oneri connessi al funzionamento di Arera e ulteriori oneri locali; tali costi COal sono stati attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020).

Si rimanda alla documentazione contabile (in file excel) trasmessa per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra esposto e per la quantificazione di quanto di pertinenza del Comune in oggetto.

I dati del Comune sono stati indicati direttamente all’interno del tool di calcolo Arera.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

I proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (AR_{sc}) sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2020 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di Silea.

Ai ricavi 2020 è applicato, come previsto dal MTR, l’adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso di inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell’All. A del MTR-2).

Per la definizione del PEF 2023, alla luce di quanto previsto dall’art. 7.2 del MTR-2, si è fatto riferimento, come dati di input, ancora ai ricavi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 2021 adeguatamente strutturato a supporto dell’applicazione del MTR-2.

L’individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Silea, dei proventi e ricavi di pertinenza di ogni singolo Comune è stata effettuata con le seguenti modalità:

- proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, inclusi per ulteriori servizi verso terzi (AR):
 - o proventi dalla cessione dei rifiuti differenziati di carta e cartone, rottame metallico: attribuiti ai singoli Comuni in base al quantitativo delle singole frazioni di rifiuti differenziate raccolte nei Comuni;
 - o proventi da cessione di energia dall’impianto di trattamento termico di Valmadrera: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti all’impianto;

- o proventi dal conferimento da parte di soggetti terzi di rifiuti all'impianto di trattamento termico di Valmadrera: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti all'impianto;
 - o proventi dal conferimento da parte di soggetti terzi di rifiuti organici o verdi all'impianto di compostaggio di Annone: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di frazione organica e verde raccolti;
 - o proventi da produzione di energia da impianto fotovoltaico installato presso impianto di compostaggio di Annone: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di frazione organica e verde raccolti.
- ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (AR_{sc}):
 - o ricavi dalla cessione dei rifiuti differenziati di plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, legno, vetro, pile e accumulatori, RAEE: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi delle singole frazioni differenziate raccolte.

In relazione all'inclusione nei proventi AR di cui sopra di quanto associato a servizi verso terzi e in particolare al conferimento da parte di soggetti terzi di rifiuti all'impianto di trattamento termico di Valmadrera e all'impianto di compostaggio di Annone, si precisa che i costi di trattamento di tali rifiuti di terzi, come risultanti dalle fonti contabili di Silea, sono stati attribuiti ai singoli Comuni (in particolare inserendoli nei *costi di trattamento e recupero CTR*) in proporzione ai quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti dai Comuni in ognuno dei due impianti indicati. Si è pertanto applicata a tali costi la medesima logica di attribuzione seguita per i ricavi.

Ad ulteriore illustrazione e motivazione delle scelte contabili adottate ai fini della redazione del PEF comunale, in relazione ai menzionati servizi verso terzi, si segnala che:

- tali servizi verso terzi sono effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato (gli impianti sopra menzionati);
- i servizi di termovalorizzazione verso terzi riguardano *rifiuti urbani residuali provenienti da altri territori extra bacino di affidamento* (trattasi di flussi che vengono conferiti al termovalorizzatore di Valmadrera a seguito di partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica o nell'ambito di accordi di cosiddetto "mutuo soccorso" con altri gestori di impianti presenti in regione) e *rifiuti speciali* (quali ospedalieri e ulteriori);
- i servizi verso terzi di trattamento e recupero come compost riguardano *frazione organica e scarti vegetali conferiti* presso l'impianto di Annone, essendo rifiuti qualificati come urbani provenienti da altri territori extra bacino di affidamento o rifiuti speciali.

Si rimanda alla documentazione contabile (in file excel) trasmessa per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra esposto e per la quantificazione di quanto di pertinenza del Comune in oggetto.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Come già evidenziato e argomentato al § 3.1.2 della presente Relazione, non è stata effettuata alcuna valorizzazione di costi operativi previsionali CO^{exp}₁₁₆, CQ^{exp}, COI^{exp} di cui agli artt. 9.1, 9.2 e 9.3 del MTR-2.

3.2.4 Investimenti

Il Piano degli investimenti approvato in Assemblea dei Soci per gli anni 2022 e 2023, riferito al bacino complessivo Silea, è stato assunto come riferimento per lo sviluppo delle dinamiche correlate ai costi del capitale nell'ambito dei PEF 2022-2025.

Il relativo dettaglio è esposto nel file "NOME COMUNE Dati contabili e driver", foglio "IN_Cespiti_21-22-23".

In sintesi, per l'anno 2022 si segnalano investimenti complessivamente pari a 22.504.007 euro, dei quali:

- 12.315.000 euro connessi all'impianto di compostaggio di Annone (di cui 11.500.000 euro connessi al potenziamento dello stesso con la prevista realizzazione di un impianto anaerobico per la produzione di biometano);
- 4.239.007 euro connessi all'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (di cui 3.270.000 euro connessi alla realizzazione di un impianto di dosaggio fanghi);
- 3.200.000 euro per interventi di adeguamento dei centri di raccolta;
- 1.770.000 euro per investimenti relativi a cespiti comuni (di cui 950.000 euro per interventi di ampliamento uffici della sede di Valmadrera);
- 820.000 euro per realizzazione di una nuova linea impiantistica presso il sito della piattaforma ecologica provinciale di Valmadrera (installazione pressa compattatrice per ottimizzazione della gestione di carta e cartone);
- 160.000 euro per l'installazione di cassette ecologiche ad integrazione dei servizi di raccolta.

Per l'anno 2023, gli investimenti previsti ammontano complessivamente a 3.845.460 euro, dei quali:

- 2.695.460 euro connessi all'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (di cui 1.330.000 euro per la modifica della griglia di combustione rifiuti della Linea 3 e l'integrazione con il sistema esistente);
- 1.150.000 euro cespiti comuni (di cui 850.000 euro per l'installazione di distributori automatici per la fornitura alle utenze di sacchi rossi, nell'ambito del progetto per la contabilizzazione dei conferimenti del rifiuto indifferenziato).

Ulteriori investimenti già definiti per l'anno 2024 ammontano a 1.591.410 euro, riferiti a interventi per manutenzioni straordinarie sull'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera.

Per l'anno 2025, non risultano ancora essere state definite e sottoposte alla valutazione degli organi decisionali societari ulteriori ipotesi di investimento.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

I costi d'uso del capitale (CK) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, con la seguente articolazione:

- Ammortamenti - Amm
- Accantonamenti - Acc
- Remunerazione del capitale investito netto - R
- Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic

I costi di cui sopra sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili di Silea con riferimento all'anno 2020 (corrispondente all'anno "a-2" rispetto al 2022), provvedendo al ricalcolo del valore delle immobilizzazioni applicando i riferimenti di cui al MTR-2 (relativi in particolare alla cosiddetta Vita Utile regolatoria dei singoli cespiti) a partire dal valore delle suddette immobilizzazioni come derivante dalle scritture contabili Silea al 31/12/2017 (si veda FAQ 5.3 pubblicata sul sito Arera in data 12/6/2020).

Per la definizione del PEF 2023, si è inoltre considerato quanto risultante dalle scritture contabili di Silea con riferimento all'anno 2021; i PEF 2024 e 2025 tengono inoltre conto di quanto associato agli investimenti previsti negli anni 2022 e 2023, così come descritti nel § 3.2.4 della presente Relazione.

Si considera inoltre negli anni la dinamica di variazione delle immobilizzazioni in corso.

In particolare, sul complesso dei dati contabili di Silea e quindi sul complesso del bacino territoriale dalla stessa servito:

- il valore delle immobilizzazioni IMN, funzionale al calcolo dei costi sopra indicati, è stato definito come da art. 13 del MTR-2, considerando i cespiti in esercizio alla data del 31 dicembre dell'anno a-

- 2 e per i quali il fondo di ammortamento a quella data non risultasse già aver coperto il valore lordo degli stessi;
- sono state incluse le immobilizzazioni in corso risultanti alla medesima data, non invariate da più di 4 anni; il valore lordo della singola immobilizzazione è stato effettuato sulla base del costo storico, inclusivo di eventuali variazioni successive al primo anno contabile in cui il cespite è riportato; il valore delle immobilizzazioni è stato definito applicando i previsti deflatori sulla base dell'anno di prima iscrizione del singolo cespite nelle scritture contabili;
- sono in generale state ottemperate le ulteriori indicazioni specificate nel Titolo IV del MTR-2;
- il valore della "Remunerazione del capitale investito netto - R" è stato definito come da art. 14 del MTR-2;
a tal fine, il capitale investito netto CIN è stato definito sulla base delle immobilizzazioni nette IMN calcolate come sopra indicato, della quota di compensazione del capitale circolante netto CCN calcolato come specificato al comma 14.5 del MTR-2, delle poste rettificative del capitale PR definite in linea con quanto specificato al comma 14.4 del MTR-2;
il tasso di remunerazione WACC da applicarsi è stato assunto pari al 6,3% (come da Deliberazione Arera n. 459/2021/R/RIF), incrementato al 7,3% per gli investimenti effettuati successivamente al 31/12/2017 (come da comma 14.3 del MTR);
 - il valore della "Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic" è stato definito come da comma 14.6 del MTR-2;
a tal fine, il saldo delle immobilizzazioni in corso LIC è stato definito come risultante dalle scritture contabili Silea alla data del 31 dicembre dell'anno a-2, escludendo eventuali saldi invariati da più di 4 anni;
in linea con quanto specificato nella citata Deliberazione Arera n. 459/2021/R/RIF, il saggio reale delle immobilizzazioni in corso SLIC è stato assunto progressivamente linearmente decrescente dal 5,8% al 2,6% in funzione della data di ultima movimentazione (comunque non superiore a 4 anni);
 - gli "Ammortamenti – Amm" sono stati definiti come da formula di cui al comma 15.1 del MTR-2;
il relativo calcolo ha quindi comportato, per ogni singolo cespite, il mettere a confronto il valore risultante dalla rata di ammortamento determinata dal rapporto tra costo storico e vita utile regolatoria (come da tabelle di cui al comma 15.2 e 15.3 del MTR-2) e il saldo tra costo storico e valore del fondo di ammortamento, assumendo il minore tra i due valori;
tali calcoli sono stati effettuati applicando i previsti deflatori sulla base dell'anno di prima iscrizione del singolo cespite nelle scritture contabili, come previsto nel comma 13.9 del MTR-2; sono in generale state ottemperate le ulteriori indicazioni specificate nel Titolo IV del MTR-2;
 - gli "Accantonamenti – Acc" sono stati definiti come da art. 16 del MTR-2;
non risultano in capo a Silea accantonamenti relativi ai crediti di cui al comma 16.1 del MTR-2, non avendo Silea in capo, ad oggi, la gestione della TARI o della tariffa corrispettiva per nessuno dei Comuni Soci.

L'allocazione sui singoli Comuni dei costi d'uso del capitale sopra definiti è stata quindi effettuata considerando le seguenti categorie e correlate modalità:

- cespiti associati a "impianto di trattamento termico di Valmadrera": attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti all'impianto;
- cespiti associati a "impianto di compostaggio di Annone": attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di frazione organica e verde raccolti;
- cespiti associati a "piattaforma provinciale di Valmadrera": attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020);
- cespiti associati a "centro di raccolta sovracomunale di Valmadrera": attribuiti ai soli Comuni afferenti al centro di raccolta sovracomunale in questione, sulla base di quote di utilizzo del centro di raccolta definite nella convenzione sottoscritta dai Comuni in questione;
- cespiti associati alle "aree di raccolta Valsassina": attribuiti ai soli Comuni afferenti alle aree in questione, sulla base di quote omogenee;

- cespiti associati ad “attività comuni e generali”: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020);
- cespiti associati a “infrastrutture e mezzi servizi Silea”: attribuiti ai soli Comuni oggetto di servizi di raccolta rifiuti o spazzamento effettuati direttamente da Silea, in base alle quote di utilizzo degli stessi per l’effettuazione dei suddetti servizi;
- ulteriori cespiti associati a specifici interventi sono stati direttamente attribuiti ai Comuni interessati.

Si rimanda alla documentazione contabile (in file excel) trasmessa per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra esposto e per la quantificazione di quanto di pertinenza del Comune in oggetto.

Parimenti a quanto descritto sopra dal gestore Silea anche il **gestore-Comune** ha determinato il valore delle Immobilizzazioni, la remunerazione del capitale investito e la quantificazione degli accantonamenti secondo quanto previsto dal nuovo MTR-2.

Nello specifico in riferimento agli accantonamenti si precisa che il Comune di Taceno non ha indicato alcuna quota.

Per la determinazione degli ammortamenti del **Comune** si rimanda al successivo paragrafo 5.3.

Ulteriormente si precisa che, come indicato al comma 7.1 MTR-2, i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all’IVA. Per tale motivo all’Appendice 1 è stata riportata l’IVA calcolata sulle fatture che il Comune ha pagato al gestore Silea e agli altri prestatori d’opera minori nel 2020.

Lo stesso è stato elaborato anche per le successive annualità dove sono stati inseriti gli stessi importi scaturiti dal pre consuntivo 2021.

Nel dettaglio si ha:

	2022		2023	
	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA
IVA pagata a Silea	3.637,66	225,14	4.062,51	225,14
IVA pagata su costi del Comune	157,97	2.529,41	165,10	3.249,66
IVA TOTALE inserita tool Arera	3.795,63	2.754,55	4.227,62	3.474,80

4 Attività di validazione

Si ricorda che la compilazione del § 4 della presente relazione è di **competenza dell’Ente territorialmente competente, vale a dire del Comune**, nella peculiare situazione della Regione Lombardia ove non è stata istituita per il servizio di igiene urbana l’Autorità d’Ambito.

Il Comune di Taceno, sostituendosi all’Ente territorialmente competente vista la sua assenza, ha proceduto alla validazione di quanto trasmesso dal suo gestore Silea andando a verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Nei fatti il Comune partendo dai dati trasmessogli ha verificato che i costi indicati all’interno degli allegati fossero coerenti con i dati contabili di Silea e, in un’ottica di bacino, ha verificato che i driver utilizzati per determinare i costi del Comune potessero essere coerenti con le scelte operate.

In particolare Silea ha precisato, al paragrafo 3.2, che sono stati assunti opportuni driver di ripartizione dei costi tra i Comuni e tra le diverse categorie di servizi, secondo criteri di rappresentatività dei costi sostenuti cercando, ove possibile, di favorire la gradualità del cambiamento piuttosto che la netta discontinuità derivante dal differente modello di computo. Questo procedimento è stato necessario viste le nuove indicazioni riportate nel rinnovato MTR-2 di Arera.

La ragionevolezza nell'utilizzo di strumenti di flessibilità per il perseguimento di un obiettivo come la sostanziale stabilità è stata proiettata non solo in riferimento all'anno in esame, ovvero il 2022, ma anche in fase di costruzione dei nuovi PEF fino al 2025.

Inoltre il gestore ha specificato, al § 3.1.2 della relazione, che [...] *“ad oggi le sue modalità gestionali si ritengono già in buona parte allineate ai pertinenti standard e livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità ed eventuali necessità di copertura di oneri aggiuntivi potranno essere intercettate, secondo le modalità previste da MTR-2, nelle annualità a venire sulla base dei dati a consuntivo”*; ciò significa che è in atto un perpetuo allineamento tra i dati disponibili al gestore e la metodologia Arera in continua evoluzione.

Tra gli altri Silea, all'interno del materiale di lavoro trasmesso al Comune, nell'allegato che riporta i dati contabili e i driver ha prontamente esposto la quadratura con conto economico al 31.12.2020 indicando per ogni voce di costo l'ammontare del cosiddetto “extra perimetro” e i costi NON riconosciuti da MTR-2 di Arera.

Entrando nel dettaglio del file dei “Dati contabili e driver” al foglio excel “input IN_BIL_GES_20” il Comune, in quanto ETC, ha verificato che tutte le componenti di costo – suddivise secondo la classificazione di conto economico – corrispondessero ai dati poi riportati all'interno del tool di calcolo Arera, nello specifico nel foglio excel “IN_BIL_GES_20”, e conferma che Silea ha correttamente esposto tutti i costi.

Il Comune, parimente ai costi, ha svolto una verifica anche in riferimento ai ricavi; nello specifico si conferma che Silea ha proceduto con la suddivisione, da un lato, indicando i proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dall'altro i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance, entrambi scomposti per tipologia di rifiuto e/o impianto di riferimento.

Per ulteriori dettagli in merito ai ricavi rientranti nell'una e nell'altra categoria si veda quanto esaurientemente esposto dal gestore al § 3.2.2 della relazione.

I ricavi presenti nel file “Dati contabili e driver” sono stati poi immessi nel foglio excel “IN_BIL_GES_20”.

Ulteriormente il Comune, in quanto ETC, conferma che i valori indicati nel PEF 2022 da Silea sono stati definiti sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2020 (corrispondente all'anno “a-2” rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti contabili di Silea.

Inoltre come esposto al § 3.2.1.1 della relazione, il gestore Silea, per la definizione del PEF 2023 ha dovuto far riferimento ancora ai costi a consuntivo 2020 come dati di input; questo perché non è ancora disponibile un preconsuntivo 2021 che possa adeguatamente supportare l'applicazione dell'MTR-2.

In riferimento ai costi d'uso del capitale Silea per quanto riguarda gli ammortamenti ha opportunamente indicato tutti i cespiti in capo al bacino elencandoli all'interno del foglio excel “IN_espiti_20” del file “Dati contabili e driver” tutti i valori di costo storico, vita utile regolatoria, Costo iniziale e Fondo di ammortamento insieme all'anno di acquisizione per ciascun bene, in particolare, come descritto al § 3.2.1., Silea ha provveduto al ricalcolo del valore delle immobilizzazioni partendo dalle risultanze delle sue scritture contabili al 31/12/2017.

Per la definizione del PEF 2023 si è considerato quanto risultante dalle scritture contabili in riferimento all'anno 2021, mentre per gli anni successivi (2024 e 2025) è stato tenuto conto quanto previsto negli anni 2022 e 2023 associato agli investimenti.

Per la remunerazione del capitale, come già esposto anche al § 3.2.3 della relazione, sono stati utilizzati per il calcolo: il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato previsto da Arera al

comma 14.2 MTR-2 e per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017 è stata applicata una maggiorazione *time lag* pari all'1%.

In considerazione, invece, del valore della Remunerazione delle immobilizzazioni in corso Silea ha seguito quanto previsto da comma 14.6 MTR-2.

Tra gli altri dati trasmessi da Silea all'interno del file riportante "Dati contabili e driver" è stata data separata evidenza ai costi extra perimetro, ovvero che non possono essere inclusi nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità, tra cui rientrano i costi per lo spurgo pozzetti e/o caditoie.

Il Comune ha quindi svolto la validazione del PEF trasmesso da Silea, unitamente a tutte le sue componenti, verificando che: dati, documentazione e criteri esposti fossero congrui e corretti rispetto alla rinnovata regolamentazione di Arera secondo MTR-2 e ritiene che l'elaborato del gestore sia corretto e svolto linearmente a quanto descritto nella regolazione in materia.

Rifacendosi invece alla validazione dei dati strettamente del Comune, quindi integrativi rispetto a quelli del gestore, la validazione è stata svolta da parte dell'Organo di revisione Economico-finanziaria. Le risultanze delle attività di verifica sono riportate nella relazione di validazione a cui si fa rinvio.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente

Si ricorda che la compilazione del § 5 della presente relazione è di competenza dell'Ente territorialmente competente, vale a dire del Comune, nella peculiare situazione della Regione Lombardia ove non è stata istituita per il servizio di igiene urbana l'Autorità d'Ambito.

Il Comune di Taceno, preso atto della delibera Arera del 18.01.2022 nr. 15/2022/R/rif, in cui vengono indicati gli standard di qualità che i Comuni dovranno applicare dal 01.01.2023, dopo una verifica della sua posizione attuale ha ritenuto opportuno posizionarsi nello **SCHEMA 1** e ha previsto dei costi previsionali per soddisfare le richieste dell'Autorità, si vedano i paragrafi 5.1.2 e 5.2.2 della presente relazione.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Allegato A della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/rif definisce all'art. 4 il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie dove, In ciascun anno, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 MTR-2 deve rispettare il limite alla variazione annuale dato dal rapporto tra le entrate tariffarie dell'anno "a" (2022) e le entrate tariffarie dell'anno "a-1" (2021).

Il rapporto, per rispettare il limite, deve essere minore o uguale al parametro $(1 + p_a)$.

Si tenga conto che, come da novità introdotta al comma 4.5 del nuovo MTR-2, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale detta differenza potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentire il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato alle pertinenti annualità.

Il tutto dovrà comunque essere validato da parte dell'ETC e ritenuto dallo stesso necessario per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e soprattutto fondamentale per il perseguimento degli obiettivi programmati.

	2022	2023	2024	2025
rpi_a - tasso di inflazione programmata	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a - coefficiente di recupero produttività	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
QL_a - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG_a - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C₁₁₆ - coefficiente per decreto legislativo n. 116/20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a = rpi _a - X _a + QL _a + PG _a + C ₁₁₆	5,60%	1,60%	1,60%	1,60%
(1 + p_a)	1,056	1,016	1,016	1,016

Alla luce delle considerazioni fatte per il parametro **p_a**, va considerato che le entrate tariffarie nell'anno 2021 ammontavano ad € 78.500,00. Per cui la verifica del rispetto per il limite alla crescita delle entrate tariffarie è il seguente:

$$\frac{\text{TOTALE ENTRATE TARIFFARIE "a" (2022)}}{\text{TOTALE ENTRATE TARIFFARIE 2021}} = \frac{89.093,00}{78.500,00} = 1,134 > 1,056$$

Essendo che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie 2022 e il totale delle entrate tariffarie 2021 dà un valore di 1,134 e il parametro del limite alla crescita è stato quantificato a 1,056 il Comune di Taceno NON rispetta il limite alla crescita annuale prevista. Per la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo, si veda il paragrafo 5.7 della presente relazione.

Si riporta lo schema del limite alla crescita per entrambe le annualità, dopo le detrazioni effettuate ed esposte nel paragrafo 5.7.

	2022	2023
$\sum T_a$	79.485	80.753
$\sum TV_{a-1}$	35.042	35.206
$\sum TF_{a-1}$	43.458	44.279
$\sum T_{a-1}$	78.500	79.485
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	1,0126	1,0159
$\sum T_{\max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita)	79.485	80.753
delta ($\sum T_a - \sum T_{\max}$)	-	-

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

Il coefficiente di recupero della produttività X_a , come descritto all'articolo 5 MTR-2, deriva dalla combinazione tra:

1. le risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento (anno 2020);
2. i risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata e dall'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari.

1 - Per il calcolo del Benchmark di riferimento che, nel caso del Comune di Taceno, è pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, è stato usato il simulatore Geropa 2022

aggiornato con i dati del 2020 reperiti sul sito di ISPRA. Gli stessi dati sono stati utilizzati anche per le annualità successive.

	2022	2023
Entrate tariffarie (a – 2)	78.048	78.500
Raccolta differenziata %	54%	54%
q_{a-2} ton	317,46	311,40
Costo unitario effettivo	24,58	25,21
Benchmark di riferimento	28,38	28,38

Dalla tabella sopra riportata emerge che il costo unitario effettivo è inferiore rispetto al Benchmark di riferimento.

2 - Per la valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y_1), come dai dati esposti al § 3.1.2 della presente relazione, si ha una buona qualità dei rifiuti differenziati e in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y_2) anche da quanto esposto al § 1.3 e 3.1.2 della presente relazione si ha conferimento largamente prevalente dei rifiuti a impianti di recupero di materia o di energia.

Per cui entrambi i parametri y_1 e y_2 verranno quantificati all'interno degli intervalli cosiddetti "soddisfacenti" (al riguardo si veda l'articolo 3 MTR-2), riportati e scelti di seguito:

	SODDISFACENTE / NON SODDISFACENTE	Intervallo di riferimento (Articolo 3 MTR-2)	2022	2023
y_1 - Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISFACENTE	$-0,2 < y_1 \leq 0$	-0,1	-0,1
y_2 - Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	SODDISFACENTE	$-0,15 < y_2 \leq 0$	-0,075	-0,075
$y_a = y_1 + y_2$			-0,175	-0,175
$1 + y_a$			0,825	0,825

Essendo che il fattore $(1 + y_a)$ è pari a 0,825 si ha: $(1 + y_a) > 0,5$ e di conseguenza, come da comma 5.1 MTR-2, il livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto "avanzato".

La combinazione degli elementi appena illustrati porta a:

		CUeff a-2 > Benchmark	CUeff a-2 ≤ Benchmark
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + y_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + y_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Per cui il fattore di recupero della produttività X_a è stato quantificato pari a 0,1%.

Lo stesso coefficiente è stato riproposto per tutte le annualità previste dal PEF.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Sulla base delle previsioni di sviluppo dei servizi concordate da Silea con il Comune e le proposte di Silea esposte al § 3.1.1 e 3.1.2 della presente relazione il Comune in quanto ETC ha convenuto di mantenere le quantificazioni di Silea relative al parametro PG ma di rivedere il parametro QL.

Pertanto il coefficiente PG relativo alle variazioni di perimetro gestionale è stato mantenuto pari a 0 (zero), mentre il fattore QL è stato quantificato pari a **4,00%** come previsione dei costi che il Comune potrebbe sostenere per adeguarsi alla qualità richiesta dall'Autorità.

5.1.3 Coefficiente C116

Come già segnalato al § 3.1.2 della presente relazione, Silea ha ritenuto di non proporre alcuna quantificazione di costi CO₁₁₆, non essendo proposta alcuna valorizzazione del coefficiente C116.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Come già segnalato al § 3.1.2 della presente Relazione, Silea ha ritenuto di non proporre alcuna quantificazione di costi CO₁₁₆.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Come descritto al § 5.1.2 della presente Relazione, il Comune ha imputato il 4% come previsione di spesa per l'adeguamento alla qualità richiesta da Arera.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come già segnalato al § 3.1.2 della presente Relazione, Silea ha ritenuto opportuno di non proporre alcuna quantificazione di costi COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Per gli ammortamenti del gestore si rimanda a quanto esposto ai § 3.2.4 e 3.2.5 della presente Relazione. I cespiti in capo al Comune non hanno previsto né variazioni né nuovi innesti, nel foglio **IN_Cespiti_2020** sono stati inseriti i dati della motofalciatrice acquistata prima nel 2019. Sia per i cespiti di Silea che quelli del Comune non si prevede l'adozione di vite utili diverse da quelle regolatorie.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

Il Comune di Taceno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.2 MTR, per cui il fattore di sharing "b" può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e in linea con le indicazioni di Silea secondo cui - in un'ottica di bacino sovracomunale, al fine anche di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nel contempo di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, tenendo conto anche dei risultati conseguiti sul bacino complessivo in termini di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile gestione ambientale dei rifiuti prodotti - ha deciso di utilizzare un fattore di sharing (b) pari a 0,59. Il valore è riportato nel file excel "NOME COMUNE PEF 2022-2025" trasmesso.

La scelta di utilizzare b=0,59 comporta un'incidenza del 59% dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia a favore degli utenti con conseguente abbassamento dei costi; di conseguenza un'incidenza pari al 41% a favore del gestore al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. Per l'anno 2023 il Gestore ha scelto di utilizzare b=0,56.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore ω_a , utile alla determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, è stato determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ_1 e γ_2 come da articolo 3 MTR-2.

Alla luce delle indicazioni di Silea secondo cui, in un'ottica di bacino sovracomunale, si è tenuto conto dei risultati conseguiti sul bacino complessivo in termini di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile gestione ambientale dei rifiuti prodotti e in coerenza con il comma 2.2 MTR2, che prevede come intervallo di valori quelli compresi tra $[0,1;0,4]$, ω_a è stato quantificato pari a **0,1**.

		γ_1 - RISPETTO DEGLI OBIETTIVI % RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTA	
		SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
γ_2 - EFFICACIA dell'ATTIVITÀ di RIUTILIZZO e RICICLO	SODDISFACENTE	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
	NON SODDISFACENTE	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

In conseguenza alla scelta di **b** e ω_a , il fattore di sharing **$b(1+\omega_a)$** è stato così calcolato:

	2022	2023
fattore di sharing b	0,59	0,56
fattore ω_a	0,10	0,10
Fattore di sharing $b(1+\omega_a)$	0,65	0,61

L'ETC, in coerenza con le valutazioni compiute insieme al Gestore, ha scelto i seguenti parametri per tutte le annualità presenti nel PEF.

5.5 Conguagli

Il Comune di Taceno non ha conguagli relativi alle precedenti annualità.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'ente Territorialmente Competente, in fase di validazione, non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani, in quanto i costi del servizio contrattualmente definiti, sono sempre stati oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Richiamando la facoltà prevista, per l'Ente Territorialmente Competente, dall'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, Silea, al fine di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nel contempo di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, in un'ottica di bacino sovracomunale, ha ritenuto di poter opportunamente proporre una quantificazione di componenti di costo ammissibili che possono non essere coperti integralmente, come evidenziato nel file excel trasmesso "NOME COMUNE PEF 2022-2025", foglio "IN_Detr 4.6 del_363".

Considerando quanto riportato al paragrafo 5.1 il valore del PEF 2022 redatto secondo l'MTR2 ammonterebbe ad euro 89.093,00 eccedendo il limite alla crescita delle entrate tariffarie.

Per questa ragione l'importo totale è stato ridefinito considerando delle detrazioni dal lato Comune pari ad euro 6.062,00 per l'anno 2022 e pari ad euro 8.340,00 per l'anno 2023.

Gli importi finali delle due annualità sono riportati nello schema al paragrafo 5.1.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Come riportato nel paragrafo 5.5 non ci sono conguagli riferiti alle precedenti annualità.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non eccedendo il limite alla crescita non c'è necessità di rimodulare il valore delle entrate tariffarie.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di Taceno non ha superato il limite alla crescita annuale. Per dettagli vedasi il paragrafo 5.7.

5.11 Ulteriori detrazioni

Come riportato nel prospetto finale (di seguito in tabella) nelle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, il Comune di Taceno ha soltanto il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche che, per scelta del Comune, andrà detratto dalla parte fissa del PEF 2022; mentre non ci sono attività fuori perimetro da ammettere a tariffazione.

PROSPETTO FINALE	2022		2023	
	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA
Scomposizione tariffaria MTR-2	35.207,00	50.341,00	35.927,00	53.165,00
TARIFFA COMPLESSIVA MTR-2	85.548,00		89.092,00	
Detrazioni (parte Comune) per rientrare nella crescita		-6.062,00		-8.340,00
	35.207,00	44.279,00	35.927,00	44.825,00
TARIFFA COMPLESSIVA MTR-2 (dopo le detrazioni 1.4)	79.486,00		80.752,00	
ENTRATE ART.1.4 DET02/DRIF/2020				
Contributo MIUR		-106,71		-87,28
Scomposizione tariffaria finale all'utenza	35.207,00	44.172,29	35.927,00	44.737,72
Tariffa finale totale	79.379,29		80.664,72	

In conclusione la base di calcolo da cui il Comune di Taceno andrà a determinare le entrate tariffarie dell'anno 2022 è composta da € **35.207,00** per la componente di parte variabile e da € **44.172,00** per la componente di parte fissa; ottenendo un totale finale pari ad € **79.379,00**.

Allegato: Scheda illustrativa dei servizi per l'anno 2022

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: TACENO			Ambito tariffario: TACENO			Ambito tariffario: TACENO			Ambito tariffario: TACENO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	7.238	-	7.238	7.238	-	7.238	7.238	-	7.238	7.238	-	7.238
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	34.781	-	34.781	34.781	-	34.781	34.781	-	34.781	34.781	-	34.781
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CND	9.593	1.286	10.879	9.593	398	9.991	9.593	398	9.991	9.593	398	9.991
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{ITA,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	30.103	-	30.103	30.103	-	30.103	30.103	-	30.103	30.103	-	30.103
Fattore di Sharing b	1	0,59	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	17.724	-	17.724	16.753	-	16.753	16.753	-	16.753	16.753	-	16.753
Ricavi derivanti dai contseptivri riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	5.809	-	5.809	5.809	-	5.809	5.809	-	5.809	5.809	-	5.809
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,647677963	0,61	0,61	0,612185709	0,61	0,61	0,612185709	0,61	0,61	0,612185709
Ricavi derivanti dai contseptivri riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	3.762	-	3.762	3.556	-	3.556	3.556	-	3.556	3.556	-	3.556
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attività indettabile - PARTE VARIABLE	-	3.796	3.796	-	4.228	4.228	-	4.228	4.228	-	4.228	4.228
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	30.125	5.082	35.204	31.302	4.625	35.928	31.302	4.625	35.928	31.302	4.625	35.928
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	9.543	9.543	-	11.884	11.884	-	11.884	11.884	-	11.884	11.884
Costi per attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	59	11.020	11.079	59	10.021	10.080	59	8.551	8.610	59	9.441	9.500
Costi generali di gestione CGG	3.075	2.735	5.810	3.075	2.774	5.849	3.075	2.774	5.849	3.075	2.774	5.849
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	27	-	27	27	-	27	27	-	27	27	-	27
Costi comuni CC	3.161	13.755	16.916	3.161	12.794	15.955	3.161	11.324	14.485	3.161	12.234	15.395
Ammortamenti Amm	6.045	1.240	7.285	4.852	1.240	6.092	6.244	1.240	7.483	6.414	1.240	7.654
Accantonamenti Acc	140	-	140	140	-	140	140	-	140	140	-	140
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	140	-	140	140	-	140	140	-	140	140	-	140
- di cui per atti non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	6.589	1.012	7.601	6.493	654	7.147	8.076	564	8.640	8.396	473	8.870
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	20	-	20	132	-	132	1	-	1	-	-	1
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.1.1 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	12.794	2.252	15.046	11.612	1.894	13.511	14.461	1.803	16.264	14.951	1.713	16.664
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{ITA,F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{F,F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_{F,F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attività indettabile - PARTE FISSA	-	2.755	2.755	-	3.475	3.475	-	3.475	3.475	-	3.475	3.475
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	15.955	28.324	44.279	14.778	30.047	44.825	17.422	28.487	46.108	18.112	29.306	47.418
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	46.080	39.447	85.547	46.080	43.013	89.093	48.924	42.922	91.846	49.414	42.832	92.246
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	46.080	33.405	79.485	46.080	34.673	80.753	48.924	33.112	82.036	49.414	33.932	83.346
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			54%			54%			54%			54%
Q _{col,1} ton			317,44			311,40			311,40			311,40
costo unitario effettivo - Cuffi €/cent/kg			24,58			25,21			25,53			25,93
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,38			28,38			28,38			28,38
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			0,08			-0,08			-0,08			-0,08
totale γ			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
PI ₁₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			4,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (1+ p)			5,60%			1,60%			1,60%			1,60%
ΣT ₁₀			1.0560			1.0160			1.0160			1.0160
ΣT _{10,1}			79.485			80.753			82.036			83.346
ΣT _{10,2}			35.040			35.206			35.928			36.650
ΣT _{10,3}			43.458			44.279			46.108			47.418
ΣT _{10,4}			78.500			79.485			80.753			82.036
ΣT _{10,5} / ΣT _{10,1}			1.0124			1.0159			1.0160			1.0160
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			79.485			80.753			82.036			83.346
della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})			-			-			-			-
Iva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	30.125	5.082	35.204	31.302	4.625	35.928	31.302	4.625	35.928	31.302	4.625	35.928
Ira dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	15.955	28.324	44.279	14.778	30.047	44.825	17.422	28.487	46.108	18.112	29.306	47.418
Ta=Iva+Ira dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	46.080	33.405	79.485	46.080	34.673	80.753	48.924	33.112	82.036	49.414	33.932	83.346
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2021 - parte fissa			107			87			87			87
ΣT _{va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIRIF/2021			35.206			35.928			35.928			35.928
ΣT _{fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIRIF/2021			44.172			44.738			46.021			47.331
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIRIF/2021			79.379			80.665			81.949			83.259
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-

Comune di TACENO

SERVIZI BASE						
Servizi	Modalità di effettuazione e note					
Raccolta Stradale indifferenziato	Svuotamento di 16 cassonetti (da 1.300 litri) posizionati nei seguenti punti di raccolta: 1. Piazzale Via Caravaggio 2. Piazza Roma 3. Piazzale Via Maladiga 4. Via alla Chiesa 5. Via Sparavera 6. Via alle Terme Frequenza secondo il seguente Calendario: Bisettimanale (nelle giornate di lunedì e venerdì): - Dall' 8 Gennaio al 30 Giugno - Dal 1 Settembre al 23 Dicembre Trisettimanale (nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato): - Dal 1 Luglio al 31 Luglio 4 volte a Settimana (nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato): - Dal 1 Agosto al 31 Agosto - Dal 24 dicembre al 7 Gennaio Con passaggi aggiuntivi a: - Durante la settimana di Pasqua: 2 giorni aggiuntivi 1 passaggio aggiuntivo, da concordare, dopo festività varie: 5 giorni aggiuntivi (dopo i giorni: 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12). Nei mesi di luglio e agosto dovrà essere garantito il passaggio nella giornata di Sabato. E' compreso il servizio di svuotamento dei cassonetti posizionati presso il Cimitero.					
Raccolta Stradale carta e cartone	Raccolta sacchi posizionati in 3 punti di raccolta: 1. Via alla Chiesa; 2. Via Caravaggio; 3. Posteggio via Maladiga; Frequenza Ogni due settimane (escluso Luglio e Agosto) Frequenza Settimanale (dal 1 Luglio al 31 Agosto) Nella giornata di lunedì					
Raccolta Stradale multimateriale leggero	Raccolta sacchi posizionati in 3 punti di raccolta 1. Via alla Chiesa; 2. Via Caravaggio; 3. Posteggio via Maladiga; Frequenza Ogni due settimane (escluso Luglio e Agosto) Frequenza Settimanale (dal 1 Luglio al 31 Agosto) Nella giornata di lunedì					
Raccolta Stradale vetro	Svuotamento di 6 campane (da 2.200 litri) Frequenza Settimanale (nella giornata di lunedì)					
Lavaggio contenitori di raccolta	Per i contenitori della raccolta di: - indifferenziato: 5 interventi all'anno - carta e cartone: 1 intervento all'anno - vetro: 1 intervento all'anno **					
Centro di raccolta (gestione)	Presso CDR di Cortenova in Località Calghera aperto 5 ore/settimana (e 7 ore/settimana dal 1 aprile al 30 Settembre) , secondo il seguente calendario:					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
	-	-	-	-	-	9,00-12,00
	-	-	14,00-16,00	-	-	14,00-16,00*
Ecostazione mobile	3° Venerdì del mese dalle 9.00 alle 9.45 presso Via Roma (davanti al Municipio)					
Raccolta differenziata, trasporto e trattamento delle PILE ESAUSTE	Servizio di raccolta delle pile esauste di provenienza domestica tramite appositi contenitori, posizionati presso locali pubblici e/o centro di raccolta. Frequenza Ogni due settimane: 4 Contenitori presso 4 Utenze					
Raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei FARMACI	-					

Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi (OLI VEGETALI) e raccolta differenziata di OLI MINERALI	Il servizio di raccolta degli oli vegetali avviene con appositi contenitori, posizionati nelle aree attrezzate per la raccolta differenziata e/o presso le utenze commerciali. Su chiamata: 1 Contenitore presso 1 Utenza Gli oli minerali vengono raccolti solo tramite appositi contenitori posizionati nel centro di raccolta.
Raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Rifiuti di provenienza domestica raccolti al domicilio dei cittadini e/o solo per i piccoli elettrodomestici, con appositi contenitori, posizionati nel centro di raccolta, compreso il noleggio del contenitore di pertinenza. Servizio su chiamata: entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica
Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei RIFIUTI SOLIDI (SPRAY, BATTERIE, ACCUMULATORI, TONER, CONTENITORI "T" "F" "X" "C", SCHEDE ELETTRONICHE)	Rifiuti di provenienza domestica raccolti tramite appositi contenitori, posizionati nel centro di raccolta.
Raccolta differenziata, trasporto e trattamento degli IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO E TETRAPAK	Rifiuti raccolti tramite contenitori, posizionati presso il centro di raccolta.
Trasporto di RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI MISTI dai Centri di Raccolta/Piattaforme Ecologiche dei Comuni all'impianto di destino	Servizio su chiamata.
Forniture contenitori e attrezzature	Contenitori per la raccolta di: pile, farmaci, oli vegetali

Note: I servizi delle raccolte stradali dovranno essere eseguiti nelle primissime ore del mattino secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti zona per zona.

*: dal 1 maggio al 30 Settembre

**: I giorni nei quali si effettua la disinfezione dei contenitori dovranno essere comunicati preventivamente, con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

Nota:

**** Nel canone dei servizi base non sono comprese le spese di gestione del centro di raccolta in località Calchera e del servizio di trasporto degli ingombranti. Le stesse verranno fatturate da Silea interamente al Comune di Cortenova capogruppo della convenzione in essere con i Comuni di Primaluna, Casargo, Margno, Crandola Valsassina, Taceno, Parlasco e Vendrogno. Il Comune capogruppo provvederà alla suddivisione dei costi in base alle percentuali stabilite dalla stessa.**

VARIANTI AI SERVIZI BASE APPROVATE	
Servizi	Modalità di effettuazione e note
Casetta ecologica per il conferimento differenziato dei rifiuti	Fornitura ed installazione di nr. 1 casetta ecologica presso Piazza del Ponte, per il conferimento differenziato dei rifiuti

SERVIZI ESCLUSI DAL CANONE	
SERVIZI DISCIPLINATI CON LE MODALITÀ PREVISTE DAI CORRISPETTIVI SILEA SPA APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, OLTRE AGLI SMALTIMENTI NON COMPRESI NEL CANONE	Servizio per la raccolta del VETRO porta a porta per esercizi pubblici e trasporto ad impianti di destino.
	Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento degli IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE oltre che frazioni di CARTA E CARTONE raccolti con contenitori, posizionati nelle aree attrezzate per la raccolta differenziata, compreso il noleggio di n. 1 cassone.
	Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento di RIFIUTI LEGNOSI raccolti con CASSONI SCARRABILI, posizionati NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta differenziata, compreso il noleggio di n. 1 cassone
	Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento di ROTTAMI METALLICI, raccolti con CASSONI SCARRABILI, posizionati NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta differenziata, compreso il noleggio di n. 1 cassone.
	Servizio per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei RIFIUTI INERTI raccolti con CASSONI SCARRABILI, posizionati NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta differenziata, compreso il noleggio del cassone.
	Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento dei RIFIUTI VEGETALI in CUMULO NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta differenziata, oppure in punti comunicati dal Comune interessato, compreso il noleggio del cassone



COMUNE DI TACENO
Provincia di Lecco

Tariffe TARI 2022
utenze domestiche e utenze non domestiche

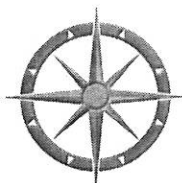
Tariffe Tari anno 2022 - utenze domestiche

Nr. componenti	Nr. utenze	Metri quadri	Coeff. Ka	Tariffa parte fissa Euro/mq	Gettito parte fissa	Coeff. Kb	Tariffa parte variabile Euro/utenza	Gettito parte variabile	Gettito totale
1	103	9.985,59	0,84	0,4418	4.411,60	1,00	20,9521	2.158,07	6.569,67
2	445	35.019,65	0,98	0,5154	18.050,18	1,80	37,7138	16.782,65	34.832,83
3	42	4.955,50	1,08	0,5680	2.814,85	2,30	48,1899	2.023,97	4.838,82
4	29	5.162,00	1,16	0,6101	3.149,34	3,00	62,8564	1.822,83	4.972,18
5	13	1.423,00	1,24	0,6522	928,05	3,60	75,4276	980,56	1.908,61
6 o più	2	159,00	1,30	0,6837	108,71	4,10	85,9037	171,81	280,52
Totali	634	56.704,74			€ 29.462,73			€ 23.939,89	€ 53.402,63

Tariffe Tari anno 2022 - utenze non domestiche

	Tipologia	Utenze	Mq	Coeff. Kc	Tariffa parte fissa Euro/mq	Gettito parte fissa	Coeff. Kd	Tariffa parte variabile Euro/mq	Gettito parte variabile	Gettito totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	cat. 1	2	350,00	0,51	0,2731	95,60	4,2	0,1938	67,82	163,42
Campeggi, distributori carburanti	cat. 2	4	3.419,00	0,80	0,4284	1.464,83	6,55	0,3022	1.033,21	2.498,04
Stabilimenti balneari	cat. 3	0	-	0,63	0,3374	-	5,2	0,2399	-	
Esposizioni, autosaloni	cat. 4	3	764,00	0,64	0,3428	261,86	3,55	0,1638	125,13	386,99
Alberghi con ristorante	cat. 5	0	-	1,33	0,7123	-	10,93	0,5043	-	
Alberghi senza ristorante	cat. 6	0	-	0,91	0,4873	-	7,49	0,3456	-	
Case di cura e riposo	cat. 7	0	-	1,00	0,5355	-	8,19	0,3779	-	
Uffici, agenzie	cat. 8	5	371,00	1,33	0,7123	264,26	9,3	0,4291	159,19	423,44
Banche, istituti di credito e studi professionali	cat. 9	1	35,00	0,58	0,3106	10,87	4,78	0,2205	7,72	18,59
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	cat. 10	6	396,60	1,11	0,5945	235,76	9,12	0,4208	166,88	402,64
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	cat. 11	0	-	1,52	0,8140	-	12,45	0,5744	-	
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	cat. 12	2	110,00	1,04	0,5570	61,27	8,5	0,3922	43,14	104,40
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	cat. 13	5	796,00	1,16	0,6212	494,50	9,48	0,4374	348,15	842,66
Attività industriali con capannoni di produzione	cat. 14	21	15.809,79	0,91	0,4873	7.704,88	7,5	0,3460	5.470, 62	13.175,50

	Tipologia	Utenze	Mq	Coeff. Kc	Tariffa parte fissa Euro/mq	Gettito parte fissa	Coeff. Kd	Tariffa parte variabile Euro/mq	Gettito parte variabile	Gettito totale
Attività artigianali di produzione beni specifici	cat. 15	4	706,00	1,09	0,5837	412,13	8,92	0,4115	290,55	702,67
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	cat. 16	6	960,00	4,84	2,5921	2.488,37	60,88	2,8088	2.696,47	5.184,84
Bar, caffè, pasticceria	cat. 17	2	254,00	6,28	3,3632	854,26	51,47	2,3747	603,17	1.457,43
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	cat. 18	0	-	2,38	1,2746	-	19,55	0,9020	-	
Plurilicenze, alimentari e/o miste	cat. 19	4	258,00	2,61	1,3978	360,63	21,41	0,9878	254,85	615,48
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	cat. 20	0	-	6,06	3,2454	-	85,6	3,9493	-	
Discoteche, night club	cat. 21	0	-	1,64	0,8783	-	13,45	0,6205	-	
Totali		65	24.229,39			€ 14.709,29			€ 11.267,7	€ 25.976,36



Antonio D'Angelo
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Via M.T. di Calcutta n°11/A - 21020 Monvalle (Va)
Tel. 0332 / 79.99.58 - Fax: 0332 / 79.81.33
e mail: info@dottdangelo.it

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI TACENO

Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA 2

1- Premessa

L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dal punto 7.4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e viene definita dall'articolo 28 dell'Allegato A della medesima deliberazione.

Si precisa che, vista la particolare situazione in cui versa la Regione Lombardia, nello specifico la Provincia di Lecco – dove non è stato ancora costituito un Ente Territorialmente Competente – il Comune di Taceno ha deciso di affidare la procedura di validazione del PEF all'Organo di revisione economico-finanziaria.

L'Organo di revisione economico-finanziaria ha validato i dati del Comune e verificato le pertinenti scelte (coefficienti e parametri) visto e considerato che non ha partecipato in alcun modo all'elaborazione del PEF.

La validazione dei dati del gestore Silea, invece, è già stata svolta da parte degli uffici comunali competenti.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti; pertanto si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione.

L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

2 - Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR, introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF), si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2).

L'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti.

In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo.

In continuità con il periodo regolatorio 2020-2021, il metodo MTR-2 richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti.

Tra le novità si evidenziano:

- la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (secondo una regolazione tariffaria asimmetrica per i diversi servizi di trattamento);
- la definizione di un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025);
- la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale, fatta salva una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria (qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano);
- la programmazione pluriennale degli investimenti;
- l'introduzione di ulteriori elementi riconducibili alla necessità di:
 - i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF;
 - iv) valorizzare sia la programmazione di carattere economico finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori.

Gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità per il periodo regolatorio 2022-2025, sono stati:

- la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

- la determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall’Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità.

Il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; eventuali scostamenti riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n. 116/2020.

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente o nel caso in esame al Comune stesso.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.

L’art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell’Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l’Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura) – fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Il successivo Articolo 28 del MTR-2 stabilisce che:

«28.1 Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. »

3 - Attività svolta

L'attività di verifica svolta è stata la seguente:

✓ **verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dall'Ente, sulla base del PEF, della relazione di accompagnamento e della dichiarazione di veridicità acquisite.**

Le attività in capo al Comune risultano:

- Costi di raccolta e trasporto della frazione differenziata (CRD);
- Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio (CSL);
- Gestione tariffe e rapporti con gli utenti (CARC);
- Servizi Generali di gestione (CGG)

I costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR e le singole componenti di costo sono state giustificate.

Nei costi di raccolta e trasporto della raccolta differenziata rientrano le spese sostenute per la gestione del Centro di Raccolta;

nei costi per l'attività di spazzamento e di lavaggio sono stati indicati i costi della Cooperativa che si occupa dello spazzamento stradale e il materiale usato nell'attività;

nella gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dove Comune di Taceno risulta essere il gestore, rientrano i costi dell'ufficio tributi, i costi di emissione e postalizzazione degli avvisi di pagamento e le spese postali;

tra i costi generali di gestione sono state inserite le spese per il software, la redazione del PEF, l'assicurazione e il carburante del mezzo comunale;

Si conferma che tutti i costi sono stati inseriti nel tool di Arera al netto di IVA.

Gli importi totali dell'IVA indetraibile sono stati inseriti dandone separata evidenza.

Per tutti questi costi, riferiti all'anno 2022, il Comune di Taceno ha fatto riferimento alle spese rilevate dal Rendiconto dell'esercizio 2020. Per i costi del 2023 sono usati i costi a preconsuntivo del 2021.

✓ **verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance.**

Il Comune di Taceno non presenta né ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia né ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance.

✓ **verifica costi d'uso del capitale.**

Il Comune di Taceno ha in ammortamento la motofalciatrice acquistata nel 2019, si conferma che i dati inseriti nel tool di calcolo Arera sono corretti.

✓ **verifica detrazione dal PEF delle entrate individuate al punto 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 (il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente).**

Secondo quanto previsto dal Metodo è stato portato in detrazione il contributo MIUR.

✓ **verifica componenti a conguaglio.**

Non risultano ulteriori componenti da conguagliare.

✓ **verifica determinazione fattore di sharing.**

Il Comune, in quanto ETC, ha provveduto a determinare il fattore di sharing secondo quanto previsto dal MTR-2, dove è specificato che il fattore "b" può assumere un valore compreso tra [0,3; 0,6], quantificandolo pari a 0,59 (per l'anno 2022) e 0,56 (per l'anno 2023) e quindi rispettando pienamente il limite previsto da Arera.

Il fattore ω_a - utile alla determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance - è stato determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ_1 e γ_2 come da articolo 3 MTR-2 e quantificato pari a **0,1**.

Si conferma che la scelta è stata compiuta in osservanza degli intervalli definiti da Arera e in coerenza con il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia dell'attività di riutilizzo e riciclo.

In conseguenza alla scelta di b e ω_a , il fattore di sharing **b (1+ ω_a)** determinato dal Comune è **0,65** per l'anno 2022 e **0,61** per l'anno 2023.

✓ **verifica determinazione coefficiente di recupero di produttività.**

Il Comune, in quanto ETC, ha provveduto a determinare il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto previsto dal MTR-2, ovvero in ottemperanza alla combinazione tra, da un lato, le risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento (anno 2020) e, dall'altro, i risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata e dall'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari.

Come indicato all'interno della relazione al punto 5.1.1 il costo unitario effettivo è inferiore rispetto al Benchmark di riferimento, mentre il livello di qualità ambientale delle prestazioni è stato ritenuto "avanzato" visto che: sia il rispetto degli obbiettivi di raccolta differenziata che l'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo sono stati entrambi definiti soddisfacenti.

Di seguito si riporta la combinazione degli elementi sopra dichiarati:

		CUEff a-2 > Benchmark	CUEff a-2 ≤ Benchmark
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Come esposto nella tabella, il fattore di recupero della produttività X_a è stato quantificato pari a 0,1% sia per il 2022 così come in tutte le annualità previste dal PEF; per le risultanze sopra esposte si conferma che il Comune ha rispettato tutti i vincoli di Arera, pertanto le scelte rispettano la regolamentazione in vigore.

Per l'anno 2022 il coefficiente PG è stato quantificato pari a 0 (zero) mentre il coefficiente QL è stato valorizzato a 4,00%. Per l'anno 2023 entrambe i coefficienti sono stati quantificati pari a 0 (zero).

✓ **verifica componenti di costo previsionali.**

Non risultano valorizzate le componenti di costo previsionale CQ a copertura di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.

Non sono state valorizzate le componenti di costo CO116, riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n.116/2020 e destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento e, pertanto, non è stato valorizzato il coefficiente C116.

✓ **verifica del rispetto del limite annuale di crescita.**

Non è previsto il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe.

✓ **verifica applicazioni detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF.**

Risulta che il Comune per l'anno 2022 abbia apportato delle detrazioni ai sensi del comma 4.6 pari ad euro 6.062,00. Mentre per l'anno 2023 risultano detrazioni pari a 8.340,00.

✓ **verifica dell'equilibrio economico finanziario:** dagli elementi acquisiti si riscontra l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

✓ **verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite:** la relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell'Allegato 2 alla determinazione n. 2/2021. Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, lo scrivente Organo di revisione economico-finanziaria Dott. Antonio D'Angelo con la presente relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2022-2025 del COMUNE di TACENO per gli importi che seguono:

PEF 2022-2025 (annualità 2022): importo complessivo di € 79.379,00

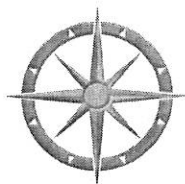
PEF 2022-2025 (annualità 2023): importo complessivo di € 80.665,00

Taceno, 20 Aprile 2022

Il Revisore Unico

(D'Angelo dott. Antonio)





Antonio D'Angelo
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Via M.T. di Calcutta n°11/A – 21020 Monvalle (Va)
Tel. 0332 / 79.99.58
e mail: info@studiodlconsulting.it

*Alla cortese Sindaco comune di Taceno
e p/c al responsabile uffici finanziari*

Verbale n. 6/2022

Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione rifiuti 2022-2025 e determinazione delle tariffe TARI 2022.

L'anno duemilaventidue, addì 23 del mese di Aprile, il sottoscritto Dott. D'Angelo Antonio, in qualità di Revisore Unico del Comune di Taceno, che svolge funzioni ad esso demandate dall'art. 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Premesso che

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga

Vista

la documentazione prodotta dall'ente e la documentazione rilevante ai fini tariffari che le informazioni ed i dati di natura patrimoniale economica e finanziaria trasmessi trovano rispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;

la proposta di delibera consiliare di approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione rifiuti 2022-2025 e determinazione delle tariffe TARI 2022.

Esaminata

la relazione di accompagnamento PEF TARI con la relativa documentazione a corredo;

prospetto tariffe TARI 2022 utenze domestiche ed utenze non domestiche;

con la presente esprime

PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione rifiuti 2022-2025 e determinazione delle tariffe TARI 2022;

Taceno, 23 Aprile 2022


Il Revisore Unico
(D'Angela dott. Antonio)